

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000267 del 16/11/2023  
Pagina 1 di 12



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



SOMMARIO

1. PREMESSE .....2

2. DEFINIZIONI .....2

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO .....2

4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....3

5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI.....4

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....5

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO .....5

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI .....5

9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO.....6

10. SUBAPPALTO .....6

11. GARANZIE E POLIZZE .....6

12. SICUREZZA.....7

13. PENALI.....8

14. PAGAMENTI .....8

15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....9

16. RISOLUZIONE E RECESSO.....9

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....9

18. CESSIONE DEL CONTRATTO .....10

19. CODICE DI COMPORTAMENTO .....10

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....10

21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI.....10

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ .....10

23. RINVIO .....10

24. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO .....10

**1. PREMESSE**

- Con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 67/29 del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici all'ENAS i fondi per lo sviluppo delle progettazioni, tra gli altri, degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di € 3.500.000,00;
- Con la Determinazione del Direttore Generale n.193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui sopra.
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si provvedeva a individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura.
- Con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore di n.7 interventi PNRR per un importo complessivo di € 120.000.000 (misura M2C4). Tra gli interventi finanziati risulta il seguente: A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres (importo di finanziamento pari a 66 milioni di euro (CUP: I87H21004890005 - CUI: L00140940925202200031);
- L'ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere all'espletamento di una procedura di gara per la stipula, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, dei vari servizi di ingegneria che si prevedono necessari per l'attuazione dell'intervento.

**2. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Schema di Contratto, di seguito per brevità denominato "Schema", si intende:

- per "Codice": il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per "Regolamento": il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
- per "TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per "Committente": l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Affidatario": l'operatore economico con il quale l'ENAS stipula l'accordo quadro;
- per "Appaltatore": l'operatore economico a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori ai quali si riferiscono i servizi tecnici oggetto dell'accordo quadro;
- per "DEC": il Direttore per l'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dell'ENAS.

**3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

Il presente Schema di contratto d'incarico stabilisce le norme e condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e l'Affidatario, relativamente servizio di *PRESIDENTE della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres." - Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2.*

Qualora se ne concretizzi la necessità, i servizi da espletare nell'ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di appositi contratti applicativi.

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000267 del 16/11/2023  
Pagina 3 di 12

I servizi da espletare dovranno essere svolti con i tempi, i contenuti e con le modalità conseguenti alle scelte di ENAS in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico (Esecuzione di lavori in uno o più interventi, Accordo quadro con uno o più contratti applicativi)

La stipula del contratto di Accordo Quadro non obbliga né impegna l'ENAS a commissionare all'Affidatario servizi di ingegneria tramite stipula di contratti applicativi, trattandosi di contratto normativo.

L'Affidatario non vanta quindi alcun diritto in ordine:

- all'espletamento dei servizi (oggetto dell'Accordo Quadro), che potranno non essere o essere commissionati, anche solo in parte;
- al raggiungimento dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini del confronto con la soglia di cui all'art. 35 del Codice, della qualificazione dell'Affidatario e della costituzione della garanzia definitiva.

L'Affidatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi qualora, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non venisse commissionato dall'ENAS alcun servizio o venissero commissionati servizi per importi complessivamente inferiori all'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;
- b) la L.R. 13.03.2018 n. 8 “*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, per quanto applicabile;
- c) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato “*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*” e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- d) il presente Schema e i relativi allegati;
- e) le polizze di garanzia.

Il presente Schema è automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara di accordo quadro, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

**4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto di accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche e di buon andamento dell'appalto stesso, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico in quanto correlate tra loro.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi in appalto, riferito ai lavori di cui sopra, ammonta complessivamente a **€ 135.000,00 compresi oneri previdenziali e esclusa IVA (22%)**.

Ai sensi dell'articolo 238 del D.P.R. 207/2010, l'importo da prendere a base del compenso sarà quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.

Inizialmente, il calcolo presunto dell'importo a base degli affidamenti e dei singoli contratti applicativi sarà calcolato in base al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” prendendo, quale importo base, quello derivante dal quadro economico allegato all'approvazione del progetto esecutivo al lordo del ribasso di gara.

Sull'importo a base del contratto applicativo verrà applicato il ribasso formulato dall'Affidatario in sede di offerta.

Qualora, sulla base dello stato finale dei lavori, l'importo degli stessi subisca delle modifiche rispetto a quello preso come base per il calcolo del corrispettivo, lo stesso verrà rideterminato ai sensi della normativa vigente. Tali modifiche dovranno risultare nel quadro economico dei lavori a consuntivo approvato dalla Stazione appaltante.

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000267 del 16/11/2023  
Pagina 4 di 12

Il compenso per lo svolgimento delle attività di collaudo svolte dalla Commissione è stabilito complessivamente ed è da suddividersi tra i componenti della commissione secondo le seguenti percentuali:

- 40% al presidente della Commissione di collaudo;
- 30% a ciascun componente della Commissione di collaudo;

L'Affidatario rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma rispetto ai corrispettivi che saranno fissati in sede di stipula di ciascun contratto applicativo, riconoscendo ed accettando che essi remunerano tutte le attività e prestazioni professionali ed accessorie da lui comunque svolte in quanto necessarie per l'esecuzione dei servizi commissionati, compresi a titolo indicativo:

- tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, ecc., nonché per l'interfaccia tra l'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;
- i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
- i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;
- gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dall'ENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni comunque coinvolte per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

**5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI**

L'Accordo Quadro in oggetto è di durata pari a 30 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso, entro i quali possono essere perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico Accordo Quadro, anche se precedente alla scadenza della durata contrattuale dell'Accordo.

L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Schema; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Affidatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Schema e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata dell'Accordo Quadro, in relazione alla possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all'incolumità di cose e/o persone.

In tali circostanze, il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 di estendere la durata dell'accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni.

In tali casi, la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato **entro e non oltre la data del 31/03/2026**, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso.

Pertanto la Commissione di collaudo è chiamata ad adempiere il proprio servizio con la massima solerzia e senza indugio alcuno. Il collaudo finale dovrà dunque essere presentato entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori afferenti il singolo contratto applicativo.

**6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art.106 D.Lgs. n. 50/2016. Fino al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni in deroga di cui all’art.29 del Decreto Legge n.4 del 27/01/2022, come convertito dalla Legge 28/03/2022, n.25.

**7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO**

La stipula del contratto di Accordo Quadro obbliga l’Affidatario ad espletare i servizi, qualora commissionati dall’ENAS, stipulando i relativi contratti applicativi, entro l’importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso.

Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l’Affidatario si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente Schema e degli atti ad esso allegati.

Il contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- oggetto del contratto;
- riferimento al contratto di accordo quadro e al presente Schema e relativi allegati;
- importo a corpo del contratto applicativo;
- termini di esecuzione delle prestazioni, anche con riferimento ai termini già contenuti nel Disciplinare di esecuzione dei servizi allegato al presente.

Ai fini della definizione dell’importo del contratto applicativo i corrispettivi contrattuali delle prestazioni a corpo, qualora effettivamente commissionate, saranno calcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016, sulla base dell’importo stimato dei lavori al quale si riferiscono i servizi da effettuare e della ripartizione degli stessi lavori tra le categorie di cui al D.M. 17.06.2016, e applicando agli importi derivanti dal calcolo il ribasso d’asta offerto dall’Affidatario in sede di gara d’accordo quadro.

Qualora emerga, in sede di stipula o in fase esecutiva di un contratto applicativo, la necessità di una prestazione accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad esse correlata, si potrà procedere alla determinazione del relativo corrispettivo sulla base del D.M. 17.06.2016 o, qualora non applicabile, mediante valutazione dell’impegno orario necessario, operata in contraddittorio tra il DEC e l’Affidatario, per quanto possibile in aderenza alle metodologie e criteri delle analoghe stime allegate al presente, con successiva approvazione da parte del RUP. Tutti i nuovi corrispettivi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso di gara offerto dall’Affidatario.

**8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

L’esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovrà avvenire nel pieno rispetto del contratto di Accordo Quadro nonché delle prescrizioni, delle modalità, delle tempistiche e di quant’altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza, dal “*Disciplinare*” allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.

L’Affidatario si impegna ad attenersi, nell’espletamento di tutti i servizi di cui al presente (e suoi allegati), alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell’incarico, qualora applicabili.

La corrispondenza inerente il presente Accordo Quadro e i relativi contratti applicativi sarà intrattenuta mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata, che avrà valore ricettizio tra le parti.

Tutta la documentazione da produrre da parte dell’Affidatario (studi, relazioni, elaborati grafici, comunicazioni, corrispondenza, rapporti, stime, ecc.) nell’ambito del contratto deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’Affidatario assicurare la fedeltà della traduzione.

I professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e

circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dell'ENAS, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio.

**9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO**

L’Affidatario risponderà nei confronti dell’ENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle prestazioni commissionate con i singoli contratti applicativi, in relazione alle finalità delle prestazioni tese alla corretta esecuzione dei lavori e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

L’Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all’ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

L’ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall’Affidatario.

**10. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice, l’Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare l’obbligo dell’Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare all’ENAS, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l’importo del sub-contratto;
- l’oggetto del servizio affidato.

**11. GARANZIE E POLIZZE**

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà, ai fini della stipula del relativo contratto, produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola *“pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”*.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l’autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 o 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;
- essere prestata, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell’Accordo Quadro, copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata da Compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza dovrà avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa. La polizza deve avere durata fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del singolo intervento, e deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sostenere per le eventuali modifiche del contratto, di cui all'art. 106, comma 9 del codice.

**12. SICUREZZA**

I servizi tecnici di ingegneria oggetto dell'Accordo Quadro compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che l'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, dovrà necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dall'intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, se del caso previi opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dell'ENAS, così da garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, l'Affidatario dovrà dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle attività;
- l'avvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attività da svolgere.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS, del quale si allega copia.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che l'Affidatario non introduca – negli anzidetti “luoghi di lavoro” ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – “specifici rischi”, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attività, l'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

**13. PENALI**

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni commissionate con apposito contratto applicativo, rispetto ai termini previsti nello stesso contratto o prescritti da norme vigenti, si procederà all'applicazione di una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo **0,08% (zerovirgolazeroottopercento)** dell'importo del contratto applicativo, sino a un massimo complessivo del 10% di detto importo, fatti salvi sia la risoluzione in danno dei contratti applicativi e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dalla legge, sia il diritto del risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini perentori eventualmente assegnati dall'ENAS per la presentazione dei verbali delle visite eseguite in corso d'opera, per la convocazione delle riunioni ritenute necessarie da ENAS e per ogni altro adempimento in capo all'Affidatario.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche previste. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

**14. PAGAMENTI**

Il pagamento delle prestazioni oggetto della presente richiesta di preventivo è previsto in una unica soluzione ad esito dell'approvazione degli atti di collaudo da parte della Stazione Appaltante e della verifica di conformità del servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento, fatto salvo il diritto all'anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 35 comma 18 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, su presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione del pagamento.

Fermi restando i termini di legge per la corresponsione dell'anticipazione, ciascun pagamento verrà effettuato entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della fattura.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate a:

**Ente Acque della Sardegna – Enas - Servizio Gestione Nord**

**C.F. 00140940925**

**Codice univoco ufficio: 1UON7K**

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.



Qualora al singolo pagamento si applichi il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", ai sensi delle norme al momento vigenti e applicabili, la fattura dovrà pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

**15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione di contratti applicativi dell'accordo quadro saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi si intenderanno automaticamente risolti qualora le transazioni relative ad essi siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario si obbliga ad inserire in ciascuna fattura elettronica:

- il codice unico di progetto (CUP) riportati nel contratto di accordo quadro;
- gli estremi del contratto di Accordo Quadro (numero di repertorio e data) e il CIG (CIG Padre) in esso riportato;
- il nominativo del RUP;
- il centro ENAS di costo: Servizio Gestione Nord;
- gli estremi del contratto applicativo (numero di protocollo e data) e il CIG (CIG Figlio) in esso riportato, a cui si riferisce la fattura.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti dati e comunque non correttamente compilate. In tale caso, il mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potrà in alcun modo ritenersi imputabile all'ENAS, bensì all'Affidatario per ogni effetto di legge.

**16. RISOLUZIONE E RECESSO**

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili.

**17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi, è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

**18. CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto di Accordo Quadro o di singoli contratti applicativi, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 del Codice.

**19. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L’Affidatario, nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, dovrà conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell’ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023, del quale l’Affidatario dichiara di aver ricevuto copia.

La violazione da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al suddetto Codice e alle richiamate indicazioni applicative sarà considerata grave inadempimento e come tale legittimerà l’ENAS ad esperire la procedura di risoluzione dell’accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

**20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall’ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all’incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’ENAS, o che siano stati preparati dall’Affidatario per essere impiegati dall’ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L’Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare i servizi svolti per l’ENAS, eventualmente illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.

**21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall’Affidatario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Schema rimarranno di proprietà dell’ENAS, che potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli, darvi esecuzione nonché introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni o accampate pretese di sorta.

**22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ**

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L’Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalle leggi vigenti in materia e si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l’espletamento dei servizi.

**23. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema si fa rinvio alle disposizioni del codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

**24. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

*DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI*

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000267 del 16/11/2023  
Pagina 11 di 12

*DVR ENAS CONDOTTE COGHINAS*

*PATTO DI INTEGRITA'*

*CODICE DI COMPORTAMENTO*

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000267 del 16/11/2023  
Pagina 12 di 12

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

57-6E-6F-05-5E-E6-14-4C-64-4D-34-B5-F9-64-0C-A7-80-2C-3C-8F
---

CAdES 1 di 2 del 16/11/2023 11:05:36

Soggetto: MURA FERNANDO  
S.N. Certificato: 36E8 AEFE 7990 686F 3567 E231 B6C4 D59A  
Validità certificato dal 26/04/2018 01:00:00 al 26/04/2024 00:59:59  
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

-----  
CAdES 2 di 2 del 16/11/2023 09:45:02

Soggetto: DELITALA GIUSEPPE  
S.N. Certificato: 6F17 3248 4FEF 79F9 36A6 8ADB AEA5 F3D9  
Validità certificato dal 01/02/2022 01:00:00 al 01/02/2025 00:59:59  
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
-----